

**DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE n. 1611 del 17 novembre 2022****TIPOLOGIA: Atti - Varie senza spesa**

OGGETTO: Dott. Eugenio Peres, Direttore Servizio Emo-Trasfusionale O.C. di Barletta, in quiescenza.
Incarico a titolo gratuito ex art. 6 della legge 11/08/2014 n.114 e ss.mm.ii.

Sull'argomento in oggetto, il Responsabile della Struttura/ **AA.GG. Funzione Amministrativa e di Supporto/UOSVD** Dott.ssa Daniela Prudente, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Lazazzara, collaboratrice amministrativa professionale, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 07/02/2022 n.98;

PREMESSO CHE

- Con nota prot. n. 76242 del 27/10/2022 questa Azienda ha chiesto al Dott. Eugenio Peres, Direttore del Dipartimento Emo-Trasfusionale in quiescenza dal 25/10/2022, la disponibilità a proseguire l'incarico a titolo gratuito al fine di avvalersi della competenza e della specifica esperienza per consentire l'adeguata formazione del personale di nuovo incarico avvicendatisi.
- Il Dott. Eugenio Peres ha rappresentato la propria disponibilità, formalizzata con nota prot. 79477 del 10/11/2022.

VISTO che, l'art. 5 comma 9 del DL 95/2012, come novellato dall'art. 6 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114, e da ultimo dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, dispone. *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2001,(.....) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2bis, del DL n. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla L n 125/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata....."*



RILEVATO che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'art. 5 comma 9, del decreto-legge n.95 del 2012, come modificato dall'art.6 del DL n.90/2014", sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina impone sugli incarichi e collaborazioni, specifica che *"la disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno"*

PRESO ATTO che, come precisato nella Circolare n.4/2015, *"l'ambito di applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità"*; quindi l'attuale disciplina del divieto di attribuzioni di incarichi al lavoratore in quiescenza appare del tutto ribaltata, nel senso che è senz'altro permessa in via generale quando svolta a titolo gratuito, mentre per i soli incarichi dirigenziali e direttivi non può essere superiore a un anno non prorogabile né rinnovabile.

DATO ATTO che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'Azienda e che pertanto, come richiamato dalla succitata Circolare n. 6/2014, questa ASL provvede al conferimento dell'incarico di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso.

CONSIDERATO che l'attribuzione dell'incarico di consulenza a titolo gratuito, rientra tra le prerogative datoriali di cui D.Lgs. 165/2001, art. 5, comma 2.

VISTA la nota INAIL prot. 4856 dell'8 marzo 2017 in merito alla sussistenza dell'obbligo assicurativo INAIL per gli incarichi conferiti a titolo gratuito a dipendenti in quiescenza.

ACQUISITO, agli atti d'ufficio, la dichiarazione di assenza del conflitto d'interessi.

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura contenuta nell'art. 5 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza".

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto e di cui ognuno, nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché la conformità alle risultanze istruttorie.

Il responsabile del procedimento
Collaboratrice Amministrativa Professionale
F.to Dott.ssa Anna Lazazzara

La Responsabile dell'Area / Struttura
F.to Dott.ssa Daniela Prudente



LA DIRETTRICE GENERALE

Sulla base dell'istruttoria e della proposta dell'Area/Struttura competente

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

- 1) Di conferire alla Dott. Eugenio Peres, Direttore del Dipartimento Emo-Trasfusionale collocato in quiescenza dal 25/10/2022, l'incarico a titolo gratuito di 12 (dodici) mesi, dal 14/11/2022 al 13/11/2023, al fine di avvalersi della competenza e della specifica esperienza per consentire l'adeguata formazione del personale di nuovo incarico.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione a:
 - Direzione U.O.C. Servizio Emo-Trasfusionale
 - Area Patrimonio per gli adempimenti assicurativi
 - Area del Personale
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della *Home page* del sito istituzionale della ASL BT.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Ivan VIGGIANO

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Alessandro SCELZI

LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dott.ssa Tiziana DIMATTEO

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Annamaria Volpe



SEGRETERIA DELIBERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione.

Il Responsabile
Dott.ssa Annamaria Volpe

ALLEGATI